

U.T. - URB. - IMMOBILE IN VIA PIAVE - APPROVAZIONE DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI EX ART. 14 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M. E I.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

- Premesso che la Società Ginnastica Lamarmora, è intenzionata a trasformare l'immobile posto in via Piave e distinto al N.C.T. foglio 57 part. 15 e al C.E.U. al foglio 587 part. 129 per destinarlo a sede e a palestra per l'attività sportiva;
- In data 4/12/2006, la società suddetta, in qualità di promissaria acquirente dell'immobile citato, ha presentato istanza al fine di ottenere una deroga al piano Regolatore per poter incrementare di circa due metri l'altezza di una porzione del fabbricato citato al fine di poter svolgere l'attività di ginnastica ritmica che richiede un'altezza utile pari a nove metri;
- Che l'area su cui insiste il fabbricato è destinata dalla Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale ad aree per servizi e impianti di interesse generale, pubbliche e di uso pubblico e private (F-F3) parchi pubblici urbani e comprensoriali, ove sono ammesse attrezzature di interesse generale per il tempo libero e lo sport, con altezza massima dei fabbricati pari a sette metri;
- Accertato che l'iniziativa proposta soddisfa il requisito d'interesse pubblico in quanto l'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione della sede e delle attività sportive della Società Ginnastica Lamarmora, promotrice di attività sportive di utilità sociale come scuola di ginnastica riconosciuta a livello regionale e, di rilievo nazionale per le attività agonistiche svolte, la quale ha già in essere convenzioni e accordi con la Regione Piemonte e con il Comune di Biella e intende stipulare una specifica convenzione onde disciplinare le modalità di attuazione dell'attività così come specificamente previsto dall'art. 12.4 delle n.t.a. della variante di revisione al p.r.g.c. vigente.
- Viste anche i pareri favorevoli in merito all'intervento espressi da parte del CONI, Comitato Provinciale di Biella e della Federazione Ginnastica d'Italia, Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta;
- Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della 2^a Commissione Consiliare;
- Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
- Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
- Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rizzo, Quaregna e Leardi;

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi nelle premesse che integralmente si richiamano, l'applicazione della deroga prevista dall'art.14 del D.P.R. 380/2001 al fine di consentire l'incremento di due metri l'altezza di una porzione del fabbricato posto in via Piave e distinto al N.C.T. foglio 57 part.15 e al C.E.U. al foglio 587 part.129 per destinarlo a sede e a palestra per l'attività sportiva della Società Ginnastica Lamarmora, stabilendo conseguentemente un'altezza massima per il fabbricato in questione pari a metri dodici;
 2. di dare atto che l'approvazione della deroga di cui al punto precedente è riferita esclusivamente alle finalità ed alla destinazione d'uso citata e che pertanto il venir meno di tali condizioni rende inapplicabile la deroga medesima e comporta la piena applicazione della normativa vigente.
-
-